

Edizione di mercoledì 21 maggio 2014

DICHIARAZIONI

[Dopo Gerico, arrivano i modelli](#)

di Giovanni Valcarenghi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Germania e Svizzera, Rw al nodo residenza](#)

di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

[L'imputazione dei redditi nell'impresa familiare](#)

di Federica Furlani

IVA

[Regime Iva della consegna di beni in garanzia in Paesi extra-UE](#)

di Marco Peirolo

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Annullamento dell'atto in autotutela e spese del giudizio](#)

di Luigi Ferrajoli

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Pagamenti digitali ed ecommerce in Italia](#)

di Teamsystem.com

DICHIARAZIONI

Dopo Gerico, arrivano i modelli

di Giovanni Valcarenghi

Un [comunicato stampa di ieri](#) ha annunciato il varo del [provvedimento direttoriale](#) 69100/2014 con cui sono stati **approvati i modelli dei 205 studi di settore** da allegare ad Unico2014; quindi, l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate si arricchisce di un ulteriore tassello che **consente la compilazione dei modelli dichiarativi**. Manca all'appello, ad oggi, solo il provvedimento che stabilisce quali soggetti potranno beneficiare (se congrui e coerenti, anche per adeguamento) del c.d. regime premiale, che serve a scongiurare accertamenti analitico induttivi, ad accorciare di un anno il termine di prescrizione ed a guadagnare una ulteriore "franchigia" in caso di accertamento redditometrico (sulle persone fisiche).

Il provvedimento (punto 1.1) chiarisce che **i modelli sono composti:**

- da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore,
- da una Parte specifica, per ciascuno studio,
- dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

I modelli **devono essere compilati** dai contribuenti, ai quali **si applicano gli studi di settore**, ovvero, **ancorché esclusi** dall'applicazione degli stessi, **tenuti comunque alla loro presentazione**, che nel periodo d'imposta 2013 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore.

Dalla modulistica si evincono **alcune particolarità** che riguardano i contribuenti che, nel periodo di imposta 2013:

- hanno esercitato in via prevalente le attività di cui ai codici attività "73.11.02 – Conduzione di **campagne di marketing** e altri servizi pubblicitari" e "73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri **intermediari di servizi pubblicitari**", in forma di lavoro autonomo. La compilazione del modello VG82U è prevista solo per l'acquisizione di dati;
- hanno esercitato in via prevalente l'attività di cui al codice attività "52.21.50 – Gestione di **parcheggi e autorimesse**". La compilazione del modello UG96U è prevista solo per l'acquisizione di dati;

- hanno esercitato in via prevalente l'attività di cui al codice attività "70.22.01 – Attività di **consulenza per la gestione della logistica aziendale**". La compilazione del modello VG87U è prevista solo per l'acquisizione di dati.

Lo stesso Provvedimento ricorda anche **un onere a carico degli intermediari abilitati**; questi ultimi, infatti, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati.

Nella parte generale delle istruzioni viene ricordato che, analogamente a quanto stabilito per i contribuenti i cui ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, **lo studio di settore** dell'attività prevalente **non può essere utilizzato in fase di accertamento** ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo nei confronti:

- delle società cooperative a mutualità prevalente;
- dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di "consorzi di garanzia collettiva fidi" e di "bancoposta";
- dei soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al decreto legge n. 98 del 2011 ed hanno cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2013 (per tali soggetti, peraltro, va fatta attenzione alla indicazione dei dati contabili, in quanto è necessario sterilizzare l'effetto della applicazione dei criteri particolari previsti dal regime dei minimi);
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di affitto di aziende.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Germania e Svizzera, Rw al nodo residenza

di **Ennio Vial**

E' noto come la **residenza fiscale** sia una condizione **essenziale** per far scattare l'obbligo di compilazione del **quadro RW** da parte delle persone fisiche. E' appena il caso di rilevare come la **residenza fiscale** sia determinata **dall'art. 2 del tuir** che prevede le tre condizioni alternative della iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, del domicilio civilistico e della residenza civilistica.

Va tuttavia rilevato come l'analisi della normativa interna possa ritenersi sufficiente solo nel caso di un paese non convenzionato, ma non anche nel caso in cui esista un **trattato contro le doppie imposizioni**.

In particolare, **l'articolo 4** del Modello di Convenzione OCSE disciplina il caso in cui un soggetto sia considerato fiscalmente residente in più stati resolvendo la questione applicando una serie di **regole sequenziali**.

La questione si complica nel caso di alcune convenzioni dove è presente il **frazionamento del periodo di imposta**. Si tratta di casistiche piuttosto rare in quanto, generalmente, una persona fisica risulta residente esclusivamente in uno dei due paesi coinvolti a seconda del momento del trasferimento.

Le ipotesi di doppia residenza mediante il "**frazionamento** del periodo d'imposta nel caso di trasferimenti in corso d'anno" sono una eventualità contemplata in alcune Convenzioni bilaterali e, in particolare, nella **Convenzione con la Svizzera (Convenzione tra Italia e Confederazione Svizzera**, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943) e con la **Germania (Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania**, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459).

Sul punto, peraltro, è intervenuta anche la [**Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471**](#) dove è stato chiarito che l'esistenza di norme convenzionali che disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere al frazionamento del periodo d'imposta per risolvere situazioni di **doppia residenza**, esclude la possibilità di applicare questo **principio in via analogico – interpretativa**: poiché il principio è stato già "recepito" dall'ordinamento italiano, **non** è possibile **estenderne l'applicazione** ad ipotesi disciplinate da Convenzioni diverse da quelle in cui è **espressamente richiamato**, in quanto verrebbe violato il principio di sovranità dei singoli Stati e il principio alla base del sistema di Convenzioni bilaterali prefigurato dal Modello OCSE.

Questo aspetto particolare deve essere posto attentamente in relazione al **nuovo quadro RW** che, a differenza degli anni precedenti, non monitora più solo gli stock al 31 dicembre ma gli investimenti nella loro **fase iniziale e finale** che, in ipotesi di assenza di investimenti e disinvestimenti, coincidono con il valore a inizio anno e a fine anno.

Si ipotizzi il caso di Tizio che si è **trasferito in Italia** dalla Spagna a **maggio 2013**. Egli risulterà **residente nel nostro Paese** per **tutto l'anno** e dovrà quindi compilare il quadro RW liquidando l'IVE e l'IVAFE per tutto l'anno.

E' invece evidente come un **trasferimento** di residenza a **settembre 2013 non** faccia sorgere l'obbligo di compilazione del **quadro RW** in quanto il soggetto risulta residente in Spagna per l'intero anno solare.

La questione si complica nel caso di **ripartizione** dell'anno in due periodi in ipotesi di trasferimento intervenuto con la **Svizzera** o la **Germania**.

Supponiamo che Tizio si trasferisca dall'Italia alla **Germania** a giugno 2013. Egli sarà considerato residente in Italia per la frazione di anno dal primo gennaio al giorno di mutamento della residenza.

Si può ritenere che in questi casi egli debba **compilare il quadro RW** e liquidare le **patrimoniali** ma esclusivamente per il **periodo di residenza nel nostro paese**.

E' evidente come si tratti di una fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore sulla quale sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento in considerazione del fatto che i **flussi migratori** verso questi due Paesi sono tutt'altro che inconsistenti.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'imputazione dei redditi nell'impresa familiare

di **Federica Furlani**

L'istituto dell'**impresa familiare** è disciplinato, dal punto di vista civilistico, dall'art. **230-bis Cod. Civ.**, ai sensi del quale è considerata tale **l'impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa.**

Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di **ditta individuale.**

Nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** (analogo a quello delle società di persone) in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante **indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.**

La disciplina fiscale dell'impresa familiare è contenuta nell'**articolo 5, commi 4 e 5, del Tuir**, che stabilisce: ***"I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:***

- 1. che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;***
- 2. che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;***
- 3. che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.***

Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado."

Quindi **la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può**

superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le **eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori** ma sono di esclusiva pertinenza del titolare:

L'entrata e/o l'uscita di un collaboratore familiare nell'ambito dell'attività dell'imprenditore possono avvenire in momenti anche successivi all'inizio dell'attività con conseguenze sui relativi effetti fiscali:

- se la costituzione dell'impresa familiare è **contestuale** all'inizio dell'attività da parte dell'imprenditore, ai fini fiscali l'imputazione della quota al collaboratore avviene **dall'anno di costituzione**;
- se la costituzione dell'impresa familiare avviene **nel corso di un esercizio**, ai fini fiscali l'imputazione della quota al collaboratore avviene **dall'anno successivo** a quello di costituzione;
- in caso di **cessazione** dell'attività da parte di un collaboratore familiare, ai fini fiscali l'imputazione della quota di reddito dell'anno di cessazione avviene in **proporzione al tempo di permanenza nell'impresa**;
- nel caso di **ingresso** di un nuovo collaboratore nell'impresa familiare già esistente, ai fini fiscali l'imputazione della quota al collaboratore avviene **dall'anno successivo a quello di ingresso**.

Le quote di reddito attribuite ai collaboratori, nella misura massima del 49%, concorrono a formare il reddito complessivo di ciascuno e vanno indicate all'interno del **modello Unico PF nel quadro RH** (redditi di partecipazione).

Come precisato nelle istruzioni, i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto essi partecipano, sia agli effetti civili che fiscali, agli utili, ma non alle perdite dell'impresa.

Inoltre, ciascun familiare, apponendo la **firma nel frontespizio**, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare si sia avvalso del **nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), i collaboratori familiari sono **esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore**, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stato versato interamente dall'imprenditore.

Un caso particolare è quello dell'**azienda coniugale**: la sua costituzione deve avvenire **dopo il matrimonio**, i coniugi debbono essere in **regime legale di comunione dei beni** e gestire entrambi l'impresa senza alcuna posizione di subordinazione.

Nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al **50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione** del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 Cod. Civ.

IVA

Regime Iva della consegna di beni in garanzia in Paesi extra-UE

di **Marco Peirola**

Le consegne di beni in garanzia al di fuori del territorio dell'Unione europea, come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, devono essere attentamente gestite sotto i profili fiscali e doganale.

Di regola, la sostituzione del bene o di una parte difettosa, effettuata nel rapporto diretto con il cliente, **non costituisce un'operazione soggetta a IVA** se è effettuata in esecuzione di un'**obbligazione di garanzia** prevista contrattualmente, per la quale non è stabilito un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita comprende anche le cessioni sostitutive.

Si tratta di un principio generale, applicabile nei **rapporti con clienti italiani, comunitari o extracomunitari** e, quindi, **indipendentemente dal luogo di consegna del bene sostitutivo** (in Italia, nella UE o al di fuori della UE).

Rientra nella casistica in esame anche l'ipotesi in cui il bene originario sia venduto ad una impresa italiana, mentre quello sostitutivo sia trasportato/spedito, su incarico del cliente italiano, in territorio extracomunitario.

La nota dell'Agenzia delle Dogane 11 febbraio 1998, n. VII/15-10367 ha operato una **distinzione** tra la cessione all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 e l'esportazione ai fini doganali.

Agli effetti dell'IVA assume rilevanza il **rapporto civilistico** instaurato tra i due soggetti interessati; pertanto, perché si configuri una cessione all'esportazione è indispensabile non solo il verificarsi del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma anche il **pagamento del corrispettivo**, oltre alla materiale uscita dei beni dal territorio comunitario.

La mancanza di tali presupposti non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa in materia di IVA ed, in particolare, l'**assenza del corrispettivo** non consente di includere l'operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond.

Di norma, i beni sostitutivi vanno trasportati/spediti al di fuori della UE emettendo una **fattura pro-forma** che riporti il valore della merce ai soli fini doganali e con l'indicazione che si tratta di un invio in garanzia.

Esistono, però, Paesi extra-UE che, ai fini dell'importazione, **non accettano la fattura pro-forma** (es. Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Repubblica Dominicana, ecc.). Di conseguenza, le spedizioni accompagnate da pro-forma non verranno sdoganate fino alla presentazione della **fattura commerciale in originale**.

Per gli invii dei beni sostitutivi in questi Paesi occorre, pertanto, emettere la fattura prevista per le spedizioni di beni di valore commerciale destinati alla vendita. In assenza, la consegna della merce subirà ritardi e, in conseguenza del tardivo espletamento della procedura di sdoganamento, le Autorità doganali applicheranno le sanzioni.

All'atto dell'importazione nel Paese extracomunitario sono dovuti i **dazi**.

L'impresa italiana che, per ragioni commerciali, non intenda far pagare tali diritti doganali al cliente deve pattuire la resa della merce con **clausole DDP (reso sdoganato) o DAP (reso al luogo di destinazione)**, con le quali il venditore si obbliga a consegnare la merce sdoganata nel luogo di destinazione convenuto, senza però scaricarla dal mezzo di trasporto. In caso di trasporto marittimo, lo stesso risultato è ottenuto con le **clausole CFR (costo e nolo) o CIF (costo, assicurazione e nolo)**.

L'obbligo del venditore di consegnare la merce sdoganata al vettore da lui incaricato può essere, invece, stabilito con le **clausole CPT (trasporto pagato fino a) o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a)**, utilizzate per tutte le tipologie di trasporto.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Annullamento dell'atto in autotutela e spese del giudizio

di **Luigi Ferrajoli**

L'annullamento in **autotutela** dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria nella pendenza del giudizio proposto dal contribuente davanti alla Commissione tributaria per l'annullamento del medesimo atto comporta, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 546/92, la **cessazione** della materia del contendere che deve essere dichiarata con **decreto** del presidente o con sentenza della Commissione tributaria.

Ai fini della liquidazione delle **spese di giudizio** l'articolo 46, comma 3, D.Lgs. 546/92 stabilisce che *"le spese del giudizio estinto ... restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"*. Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente **illegittima** per contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost.), laddove dispone che le spese del giudizio estinto, non solo nei casi di **definizione** delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ma anche in ogni altro caso di **cessazione** della materia del contendere, restano a carico della parte che le ha anticipate (**Corte Costituzionale sentenza n. 274 del 12/7/2005**).

Il **principio della soccombenza** quale criterio in base al quale il giudice deve decidere sulle spese del giudizio trova, quindi, applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, quando cioè venga meno l'interesse a coltivare il **contenzioso** per fatti sopravvenuti che abbiano eliminato la situazione di contrasto tra le parti e, dunque, la necessità della pronuncia giudiziale.

Frequente è il caso in cui l'Amministrazione finanziaria – dopo la proposizione del ricorso – ritiri ed annulli in **autotutela** l'atto impositivo impugnato dal contribuente, dovendosi in tale caso liquidare le spese secondo il criterio della cosiddetta **"soccombenza virtuale"** che implica una valutazione figurativa dell'esito della lite ove questa fosse proseguita.

La Corte Costituzionale nella sentenza sopra indicata ha ritenuto, infatti, **irragionevole** che le spese restassero comunque a carico di chi le aveva anticipate ed, al fine di evitare un ingiustificato **trattamento privilegiato** alla parte pubblica, ristabilendo il principio della "parità delle armi", ha ridotto la originaria portata compensativa dell'articolo 46, comma 3, D.Lgs. 546/92, che resta così riservata alle sole definizioni delle pendenze tributarie stabilite dalla legge (**istituti premiali** o intervenuta **conciliazione giudiziale** ex articolo 48 D.Lgs. 546/92) parallelamente a quanto previsto per le altre ipotesi estintive quali quelle provate dalla **inattività** delle parti ex articolo 45 D.Lgs. 546/92 (mancata prosecuzione, integrazione, riassunzione del giudizio nei termini fissati dal giudice o dalla legge).

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate provveda – nella **pendenza** del giudizio instaurato dal contribuente – ad **annullare** nell'esercizio del proprio potere di autotutela l'avviso di accertamento impugnato, il regolamento delle spese di lite deve essere deciso dal **giudice** tributario secondo l'interpretazione costituzionalmente corretta dell'articolo 46, comma 3, D.Lgs. 546/92, per cui il **principio** secondo cui le “spese dovrebbero rimanere a carico della parte che le ha anticipate” deve essere temperato dall'esigenza di evitare trattamenti privilegiati per l'Amministrazione finanziaria, la quale potrà essere condannata alla rifusione delle **spese di giudizio**, che dovranno essere liquidate secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, che richiede una **valutazione figurativa** del probabile esito del contenzioso nell'ipotesi in cui questo fosse proseguito regolarmente (senza il ritiro/annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio).

Tali principi hanno trovato conferma nella recente **sentenza n. 577 del 21/2/2014 della Commissione tributaria provinciale di Lecce**, la quale, in un **contenzioso** nel quale l'Agenzia delle entrate si era costituita in giudizio precisando di avere inoltrato alla “*Direzione Regionale parere per esercitare legittimamente il potere di autotutela e, conseguentemente provvedere all'annullamento dell'avviso di accertamento de quo, e, quindi, alla sostituzione dello stesso con altro avviso, allo scopo di rimuovere il vizio eccepito dalla società contribuente*”, ha stabilito con sentenza – accertata l'esistenza del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento in contestazione – la **cessazione** della materia del contendere condannando, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria al **pagamento** delle spese processuali, in tale modo facendo **corretta** applicazione dell'articolo 46, comma 3, D.Lgs. 546/92 come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 274 del 12/7/2005.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Pagamenti digitali ed ecommerce in Italia

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Siamo circondati da tecnologia a 360 gradi e questo ormai è un dato di fatto. E se in Italia non è così, nel nostro Paese, vale la pena di guardare a quanto sta accadendo in Germania e negli Stati Uniti. Il commercio elettronico non solo è in forte crescita, ma ha ormai superato il 10% del totale delle vendite. Un mercato che raddoppia ogni quattro anni e che mostra una crescita del 18%.

Quanto vale il mercato e-commerce in Italia

Certo, stiamo parlando di una fetta che nel mercato complessivo del retail **pesa per il 3%** e vale poco meno di **12 miliardi di euro**, mentre in altri Paesi come Germania e Regno Unito ha cifre che raggiungono il quadruplo delle nostre, ma è il segnale di un cambiamento inequivocabile che si chiama **digitalizzazione**. Secondo i dati forniti da **Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi Confcommercio**, c'è una tendenza netta anche da un punto di vista numerico degli esercizi. Mentre le imprese tradizionali, cioè quelle fisiche, di commercio al dettaglio chiudono, con un meno 2,1% di quest'anno rispetto al precedente, le attività di commercio elettronico aprono con una crescita che negli ultimi due anni è stata del 64%. "Anche il piccolo commerciante che decide di non volerne sapere di web e digitalizzazione, deve adeguarsi altrimenti è destinato a chiudere come purtroppo fanno in tanti".

Gli italiani si fidano di più

Un segnale di questo tipo è la prova di quanto la tecnologia sia stata ormai assimilata dagli italiani. La grande diffidenza che c'era fino a qualche anno fa nel dover usare la propria carta di credito per effettuare acquisti online è stata smussata, ma non solo. Andrea Rangone racconta che secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del Politecnico, il **15% delle transazioni** avviene ormai tramite **smartphone** e **tablet**, segno che si acquista molto anche in mobilità e che la diffusione di questi device è ormai ampia.

Gli acquisti da tablet

Ma d'altronde il nostro Paese è fra i primi in Europa per uso di smartphone come lo era qualche anno fa per i telefonini. Inoltre, anche i tablet hanno una buona penetrazione di mercato e vengono usati sempre più spesso, oltre che per lavoro e divertimento, anche come **second screen**, ovvero come schermo secondario quando si guarda la TV. Sono sempre di più i programmi televisivi che invitano a scrivere in diretta su piattaforme di social network per

aumentare il coinvolgimento degli spettatori. Tutto questo rende sempre più naturale l'utilizzo della tecnologia e ne aumenta la fiducia.

Il numero di utenti mensili che si collegano a Internet dal proprio Smartphone (Mobile Surfer) è arrivato, a giugno 2013, a **24 milioni**, pari a oltre tre quarti degli utenti Internet mensili da Pc (Fonte Osservatori.net)

Da qui a fare anche acquisti con dispositivi mobile, il passo è breve. Nel 2013 la percentuale di acquisti digitali su tablet e smartphone è cresciuta, infatti, del **255%**.

Le fasce di spesa su internet

Oggi in Italia ci sono 16 milioni di connazionali che acquistano online, quasi uno su due tra tutti quelli che navigano su Internet. Ma come sono suddivisi gli ambiti di acquisto? Ecco i principali settori interessati:

Turismo 43%

Abbigliamento 12%

Informatica 11%

Assicurazioni 10%

Prodotti editoriali 3%

Alimentari e casalinghi 1%

Quello che si prevede per il 2014 è una **crescita continua** del settore e un aumento di siti ecommerce anche da parte di chi già possiede negozi fisici. È questo l'unico sistema per avere a disposizione una seconda vetrina digitale da cui vendere i propri prodotti o servizi e non perdere il treno, in corsa, della digitalizzazione.